



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Lega Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it](mailto:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it)

## Stagione Sportiva 2021/2022

### Comunicato Ufficiale n° 465 CSAT 33 del 17 maggio 2022

#### **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** **COMUNICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2021/2022 troverà applicazione l'art. 38/7 del vecchio C.G.S., secondo il quale tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

## Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

### APPELLI

Riunione del giorno 17 maggio 2022

Presenza alla riunione il rappresentante AIA AB Sig. Giuseppe La Cara

#### **Procedimento n. 119/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore**

**Componente Avv. Felice Luigi Crosta**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

POL. CATANIA 1980 (CT) – preannuncio reclamo e richiesta atti gara del campionato di 3 Categoria Delegazione di Catania, gir. A, Pol. Catania 1980-APD NBI Misterbianco del 30/04/2022, C.U. 58 Delegazione di Catania del 04/05/2022.

La società POL. CATANIA 1980 con Pec del 07/05/2022 – ore 00:35 - ha preannunciato appello, con richiesta degli atti della gara in epigrafe indicata.

Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ha provveduto all'invio degli atti richiesti con Pec del 10/05/2022 - ore 11:15.

Ritenuto che risulta tardivo il preannuncio di reclamo e che la reclamante non ha depositato nei termini di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 76 del C.G.S. i motivi del reclamo,

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il gravame e dispone ai sensi del comma 2 dell'articolo 48 C.G.S. l'addebito del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva, non versato, pari a € 130,00=

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

#### **Procedimento n. 121/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Avv. Felice Luigi Crosta – relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. REAL PALAZZOLO (SR) Avverso squalifica per tre gare a carico dei calciatori sig.ri Genovese Sebastiano e Giampaolo Federico.

Campionato C5 Serie C2, Gara Play Off: Futsal Ferla – Real Palazzolo del 14.05.2022.

C.U. n. 463 del 16/05/2022.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini dei motivi, l'A.S.D. Real Palazzolo, in persona del suo rappresentante legale p.t., ha impugnato la decisione assunta dal GST e chiede la rideterminazione delle sanzioni irrogate a carico dei propri tesserati sostenendo in buona sintesi che quanto dagli stessi posti in essere ha avuto solo carattere difensivo determinato dal comportamento degli avversari.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara ed il relativo supplemento specificatamente richiesto, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fanno piena prova circa i fatti ed i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara rileva che al 31' del 1° t. dopo che il portiere della Soc. Futsal Ferla aveva deviato un tiro libero ed esultava per tale fatto il sig Genovese Sebastiano lo colpiva con uno schiaffo al volto.

A seguito di ciò il capitano del Real Palazzolo sig. Giampaolo Federico cercava di trattenere il proprio compagno di squadra ma veniva colpito al volto con uno schiaffo da parte di un calciatore avversario, e per la qualcosa reagiva colpendo a sua volta quest'ultimo con uno schiaffo.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante trova solo parziale riscontro per cui il gravame deve essere respinto per quanto riguarda la sanzione irrogata al sig. Genovese Sebastiano risultando congrua e non suscettibile della benché minima riduzione.

Di contro il reclamo può trovare parziale accoglimento per quanto riguarda la squalifica a carico del calciatore Giampaolo Federico ben potendosi applicare allo stesso l'attenuante di cui al 1° comma

dell'art. 13 C.G.S., pertanto la sanzione va rideterminata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore sig. Giampaolo Federico confermando nel resto l'impugnato provvedimento e, per l'effetto, dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il relatore  
Avv. Felice Luigi Crosta

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 17 maggio 2022**

---

**IL SEGRETARIO**  
Wanda Costantino

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Sandro MORGANA